

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LIGURIA - sentenza 30 dicembre 2014 n. 153

L'assenza arbitraria dal lavoro, determina la violazione del fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione. Tale circostanza cagiona alle pubbliche finanze un danno pari ai compensi da questa indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente attività lavorativa.

La pretesa risarcitoria connessa alla grave lesione all'immagine subita dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza dell'accertata fraudolenta condotta assenteista tenuta dai convenuti, ha il proprio fondamento nell'art. 55-quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 27ottobre 2009, n. 150, il quale statuisce che "Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ferme le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione".

La predetta disposizione, nel prevedere al comma 2 l'obbligo specifico di risarcire il danno connesso all'assenteismo realizzato nel pubblico impiego con modalità fraudolente, ha nel contempo configurato tale condotta assenteista come una specifica ipotesi di responsabilità per danno all'immagine dal carattere innovativo rispetto al previgente quadro normativo e svincolata dalle condizioni e dai limiti posti dal legislatore con l'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009.

Il "danno all'immagine" ed "al prestigio" della Pubblica Amministrazione – riconducibile alla categoria del danno "non patrimoniale", ex art. 2059 cod. civ. - consiste nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati, o presso una certa platea di consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la "Pubblica Amministrazione" nel suo complesso

Tale danno, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione n.12929 del 2007, risulta risarcibile "indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano gli organi dell'ente abbia determinato un danno in senso economico, cioè un danno patrimoniale";